

CONVENZIONE TRA

L'Agenzia LAORE Sardegna, di seguito denominata "LAORE", (C.F. 03122560927), con sede legale in Cagliari via Caprera n. 8, nella persona del Direttore del Servizio Vigilanza e attività ispettive, Dott. Luca Incani, nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 228 del 20 febbraio 2023, domiciliato per la carica rivestita presso la sede legale dell'Agenzia LAORE Sardegna

E

il Centro di Assistenza Agricola _____, di seguito denominato "C.A.A.", con sede legale in _____ (____), iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, abilitato ad operare, con Determina Dirigenziale n. _____ in data _____, rappresentato da _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, domiciliato per la carica presso la sede legale del C.A.A., in qualità di rappresentante legale

VISTI

- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 "Disposizioni applicative del D.M. 454/2001";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai C.A.A. la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l'agricoltura anche quali soggetti di interposizione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione;
- il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" che abroga il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- il D.M. 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007 n. 3066/Dec.A/81 "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- la L.R. 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna";
- la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/23 del 25 settembre 2007 "Modifiche all'assetto organizzativo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definito col D.P.G.R. n. 66 del 28 aprile 2005 e successive variazioni";
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 6 dicembre 2011 n. 2109/Dec.A/109 "Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza Agricola e l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per la gestione del carburante agricolo agevolato".
- la L.R. 22 novembre 2021 n. 17 "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", art. 37 recante "modifiche alla competenza dell'Agenzia Laore e alla L.R. n. 13/2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 7 aprile 2022 "Trasferimento all'Agenzia Laore Sardegna di competenze attualmente in capo all'Agenzia Argea Sardegna e relative ad attività tecniche specialistiche, di controllo, vigilanza e di carattere ispettivo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/14 del 28 dicembre 2022 - "Trasferimento all'Agenzia

Laore Sardegna delle competenze relative all'assegnazione di carburanti agricoli ad accisa agevolata. Pro-ruga del passaggio di consegne previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/51 del 7 aprile 2022 alla campagna 2024”.

- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento al C.A.A. e, per esso, alle eventuali Società di servizi di cui si avvale, ai sensi dell'art. 17 del D.M. del 21.02.2024, delle seguenti attività:

- ricezione e istruttoria formale delle domande di assegnazione di carburanti ad accisa agevolata delle ditte operanti in conto proprio;
- detenzione dei documenti aziendali dei beneficiari (da qui in poi “richiedenti”), relativi all'istruttoria del procedimento di assegnazione del carburante agevolato.

Tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con il supporto dell'applicativo informatico messo a disposizione da LAORE.

Art. 2 – Impegni del C.A.A.

Il C.A.A., nello svolgimento delle attività affidate, si impegna per sé e per le proprie sedi operative:

- A)** a comunicare a LAORE, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, i nominativi:
- dei responsabili provinciali per il procedimento, ove nominati;
 - degli operatori con funzione di verificatori di ciascuna delle sedi operative sul territorio regionale.
- Per “operatori con funzione di verificatori” si intendono i soggetti di cui all' art. 12 comma 3 del D.M. 21.02.2024.
- Per “sedi operative” si intendono le strutture descritte nell'art. 10 del D.M. 21.02.2024 e censite nell'«Elenco sedi C.A.A.» di cui all'art. 5, punto 1 del D.M. 21.02.2024.
- B)** A portare a conoscenza di tutto il personale impiegato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, l'obbligo di attenersi al Codice di Comportamento dei dipendenti regionali.
- C)** Il C.A.A. deve acquisire dal personale una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il personale è tenuto a comunicare l'esistenza o meno di situazioni di conflitto d'interesse relative alle istruttorie per l'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata.

Nella suddetta dichiarazione il personale è tenuto a comunicare:

- l'eventuale adesione o l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;
- tutti i rapporti, diretti o indiretti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto nell'ultimo triennio.

Le dichiarazioni sono conservate presso gli uffici del C.A.A. e devono essere esibite a richiesta di LAORE nell'ambito delle attività di controllo previste dalla presente Convenzione.

Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. 21.02.2024, sussiste conflitto di interesse per il personale del C.A.A. (operatori istruttori e operatori verificatori) qualora ricorra anche uno solo dei seguenti rapporti con i “richiedenti”:

- 1) di titolarità/rappresentanza legale dell'azienda richiedente;
- 2) di compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con il richiedente;
- 3) di consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con titolare/legale rappresentante/socio dell'azienda richiedente;
- 4) di rapporto di coniugio con titolare/legale rappresentante/socio dell'azienda richiedente;
- 5) ogni altra situazione che possa pregiudicare l'imparzialità del personale.

Il personale coinvolto nel conflitto d'interesse è tenuto ad astenersi dal compiere qualsiasi attività sulle domande di assegnazione presentate dai richiedenti interessati.

Nel caso in cui, nel corso della campagna, sorgano nuove situazioni di conflitto di interesse o intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato il C.A.A. è tenuto a darne tempestiva comunicazione a LAORE e ad affidare la gestione delle imprese agricole interessate ad altro operatore munito di pari o superiore livello organizzativo.

Qualora ciò non fosse possibile (ad esempio in caso di Strutture Operative con personale in numero limitato e/o caratterizzato da rapporto di parentela), ovvero nel caso in cui a trovarsi nella situazione di conflitto sia il responsabile della sede periferica del C.A.A., la gestione dell'impresa agricola dovrà essere affidata al personale di altra sede periferica del C.A.A. o al personale della sede regionale del C.A.A.

Le situazioni di conflitto di interesse che si verificano nel corso della campagna, e le modalità adottate per la loro risoluzione, devono essere comunicate per iscritto, tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, a LAORE.

Nell'ambito dei controlli previsti dalla presente Convenzione, LAORE verifica la presenza e la regolare tenuta delle dichiarazioni di cui al presente articolo, nonché l'effettiva assenza di situazioni di conflitto di interesse nei procedimenti gestiti dal C.A.A.

Le situazioni di conflitto di interesse risultanti dalle dichiarazioni o rilevate in sede di controllo costituiscono fattori di rischio che LAORE considera ai fini dell'individuazione del prossimo campione da sottoporre a verifica.

In presenza di attività svolte da personale del C.A.A. su aziende con le quali si configurano potenziali situazioni di conflitto di interesse non tempestivamente comunicate o, comunque, che non siano state risolte con adeguate misure, adottate entro 30 giorni dalla comunicazione/accertamento della situazione, LAORE applicherà:

- a) all'operatore interessato, la sospensione temporanea dell'abilitazione agli applicativi gestionali, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal giorno in cui la situazione di conflitto è stata portata a conoscenza dell'Agenzia,
- b) nei confronti del C.A.A. una penale pari al 10% dell'importo spettante con riferimento ai fascicoli gestiti nella sede nella quale la situazione irregolare si è configurata.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia al Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli Enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna (approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31/12/2025 il quale, all'art. 2, comma 3 prevede che *"Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice sono estesi, per le parti compatibili con gli incarichi svolti e la loro natura, a tutte/i le/i titolari di incarico di collaborazione o consulenza (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo), alle/i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico, nonché nei confronti delle/i collaboratrici/ tori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione"*).

- D)** A comunicare a LAORE, entro cinque giorni, le eventuali variazioni della propria sede legale o delle sedi operative, nonché a comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti i soggetti di cui al precedente punto A, con particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore, ovvero qualsiasi altra modifica dei requisiti organizzativi, al fine di disattivare il relativo accesso all'applicativo gestionale.
- E)** Ad accettare fin d'ora e ad adottare le procedure e le istruzioni operative, fornite da LAORE con atti successivi, al fine di specificare e descrivere gli adempimenti e i controlli applicabili ai C.A.A., in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il procedimento, nel rispetto dei termini generali della presente convenzione e della normativa vigente.
- F)** A partecipare con i propri operatori, in relazione alle specifiche attività svolte, ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati da LAORE.
- G)** A far pervenire, a seguito di formale richiesta di LAORE o di altra Amministrazione avente titolo, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella medesima richiesta.
- H)** A svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla base del mandato annuale di assistenza sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola.
- I)** A rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione, ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in tema di banche dati di proprietà pubblica.
- J)** Ad informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali il richiedente è in ogni caso esclusivamente responsabile sia civilmente sia penalmente.
- K)** A non stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Agenzia, in procedimenti che abbiano riguardato il centro di assistenza agricola, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con LAORE Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

- L)** Ad assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza, con riferimento alle attività relative al procedimento svolto in esecuzione della convenzione, il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 1-ter L. 241/1990).

Il C.A.A. dovrà pertanto garantire la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con le modalità previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 40/90 e ss.mm.ii.

Analogamente, il C.A.A. è tenuto a individuare nella sua struttura, per ciascuna pratica, una persona fisica facilmente identificabile e reperibile dal richiedente, quale responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento garantisce la trasparenza nonché l'espletamento dei compiti ed il perseguimento dei fini previsti dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., strumentali al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

- M)** Il C.A.A. deve individuare uno o più referenti regionali che devono garantire:

- la propria presenza alle riunioni di informazione e coordinamento previste da LAORE
- l'attività di diffusione coordinata a tutte le strutture operative afferenti al C.A.A. delle indicazioni emanate dall'Agenzia;
- gli adempimenti, all'interno delle proprie strutture operative della presente convenzione e il coordinamento del personale a tal fine.

Art. 3 - Attività del C.A.A.

Il C.A.A.:

- richiede l'abilitazione degli accessi all'applicativo informatico fornito da LAORE;
- riceve presso i propri uffici i richiedenti che, tramite apposito mandato annuale di assistenza, intendono avvalersi dell'attività del C.A.A. per l'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata;
- registra numero e data di protocollo al mandato annuale di assistenza sottoscritto dal richiedente e dal C.A.A.;
- accede all'applicativo gestionale e sincronizza i dati del fascicolo aziendale SIAN tramite CUAA;
- in caso di assenza dell'azienda nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, informa il richiedente della necessità di iscrizione ai sensi dell'art. 3 del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007, n. 3066/Dec.A/81
- verifica la completezza, la validità formale e la corrispondenza della documentazione presentata così come prevista nelle procedure/istruzioni fornite da LAORE;
- inserisce e aggiorna i dati relativi al procedimento di assegnazione di carburante agricolo agevolato e, qualora il richiedente sia già stato beneficiario di un'assegnazione di carburante nell'anno precedente, procede all'acquisizione dei dati della dichiarazione di avvenuto impiego, che il richiedente deve effettuare obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno;
- predispone la domanda di assegnazione e la sottopone alla firma del richiedente la domanda di assegnazione e la inserisce nel fascicolo di procedimento unitamente a tutta la documentazione ad essa collegata;
- segnala tempestivamente a LAORE eventuali irregolarità riscontrate e attiva tutte le misure necessarie per la loro risoluzione nel più breve tempo possibile.

Art. 4 – Mandato annuale di assistenza

Le attività di cui agli artt. 2 e 3 sono svolte dal C.A.A. sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal richiedente, il cui contenuto minimo deve riportare le informazioni di cui al format di modello allegato.

Art. 5 - Tenuta del fascicolo di procedimento

Ai fini della presente convenzione, il C.A.A. predispone il fascicolo relativo al procedimento di assegnazione di carburante agricolo agevolato contenente la seguente documentazione:

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
2. copia della carta di circolazione dei mezzi ed ogni altra documentazione comprovante il titolo di possesso o d'uso dei mezzi agricoli utilizzati dall'azienda richiedente;
3. originale del mandato annuale di assistenza, protocollato e compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente che affida al C.A.A. la gestione del procedimento di assegnazione di carburanti agevolati e, in caso di revoca del mandato, la relativa dichiarazione sottoscritta dal richiedente;
4. domanda, stampata dall'applicativo informatico, completa dei dati previsti, sottoscritta dal richiedente, dall'operatore istruttore e dall'operatore verificatore della sede del C.A.A.
5. ulteriori dichiarazioni, autorizzazioni o qualsiasi altro documento necessario all'istruttoria della pratica.

I fascicoli di procedimento sono di proprietà della Regione Sardegna.

Il C.A.A. si impegna a custodire ciascun fascicolo di procedimento per un periodo di dieci anni dalla data di presentazione dell'istanza, senza alcun onere a carico della Regione, e a renderlo disponibile tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni, su richiesta di LAORE, della Regione o di altre pubbliche amministrazioni aventi titolo.

In caso di impossibilità a proseguire i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:

- 1) darne formale comunicazione ai richiedenti dai quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;
- 2) trasferire l'originale del fascicolo di procedimento al C.A.A. subentrante o a LAORE.

Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

Art. 6 – Compiti di LAORE

LAORE:

- a) fornisce, dietro richiesta del C.A.A., gli accessi all'applicativo gestionale per ciascun operatore;
- b) fornisce le procedure e le istruzioni operative di cui all'art. 2 lett. E della presente convenzione;
- c) si impegna, a seguito del trasferimento delle risorse economiche da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ad adottare la determinazione di impegno delle somme necessarie per l'adempimento della convenzione;
- d) corrisponde al C.A.A. il compenso previsto dalla presente convenzione;
- e) fornisce il necessario supporto e l'assistenza tecnica, amministrativa ed informatica per lo svolgimento delle attività affidate.

In particolare, rende disponibile l'applicativo per la gestione informatizzata del procedimento di dichiarazione di avvenuto impiego e assegnazione del carburante agricolo agevolato;

- f) gestisce e coordina il servizio relativo all'assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura, articolando il procedimento nei modi più adeguati ed efficaci all'erogazione del servizio nel rispetto della normativa di riferimento D.M. 454/01;
- g) effettua i controlli di cui all'art. 7 D.M. 454/2001, nonché effettua i controlli amministrativi di cui all'art. 10 della presente convenzione secondo i termini previsti nel Manuale delle procedure di assegnazione e dei controlli approvato con Determinazione n. 1841 del 19/12/2024, messo a disposizione del C.A.A.
- h) comunica tempestivamente al C.A.A., per posta elettronica certificata, le eventuali variazioni operative connesse all'esercizio dei compiti affidati.
- i) Si riserva di predisporre le necessarie integrazioni e/o modificazioni al proprio Manuale delle procedure di assegnazione e dei controlli approvato con Determinazione n. 1841 del 19/12/2024, che si rendessero necessarie.

Art. 7 – Impegno somme trasferite dalla RAS

Le somme trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sul capitolo SC09.1193, destinate all'attuazione della presente Convenzione, sono utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla stessa e nel rispetto della normativa regionale vigente.

A tal fine come previsto dall'Allegato 2 alla D.G.R. n. 6/13 del 12.2.2026, sul capitolo SC09.1193 risultano stanziati risorse pari a euro 550.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, destinate ai trasferimenti a favore di LAORE Sardegna per la stipula di convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 21 aprile 2005, n. 7 e dell'art. 21, comma 7, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

Le risorse saranno impegnate e trasferite dall'Agenzia secondo le modalità e nei limiti stabiliti dai competenti provvedimenti regionali, subordinatamente all'effettiva disponibilità delle somme nel bilancio regionale e all'adozione dei relativi atti amministrativi e contabili

Art. 8– Corrispettivo

LAORE corrisponde al C.A.A.:

- euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, per ogni assegnazione annuale “di base” per azienda agricola, univocamente identificata attraverso il CUAA, anche se disposta mediante due o più fasi o soluzioni (es. acconto, saldo o rettifica), anche tramite una o più operazioni;
- ulteriori euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, per ogni eventuale assegnazione “supplementare”.

Non sarà corrisposto alcun compenso per le assegnazioni annullate o revocate, sia di base che supplementari, né per eventuali operazioni accessorie nella gestione del procedimento richieste da LAORE.

Nel rispetto dei vincoli di bilancio derivanti dallo stanziamento annuale destinato alla stipula delle convenzioni con i C.A.A., ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2005, i corrispettivi unitari sono soggetti a eventuale riduzione lineare qualora il numero complessivo delle assegnazioni effettuate e rendicontate dai C.A.A. convenzionati determini il superamento della capienza dello stanziamento disponibile.

In caso di irregolarità nell'esecuzione dei compiti affidati, al corrispettivo da riconoscere al C.A.A. saranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 11.

I C.A.A. accettano espressamente che i pagamenti saranno corrisposti al termine dei controlli amministrativi svolti da LAORE (di cui all'art. 10 della presente), previo trasferimento delle risorse dalla Regione Sardegna.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura emessa dal C.A.A. riportante il numero delle pratiche ammesse al pagamento, determinato in base all'esito positivo dei controlli amministrativi di cui sopra. I pagamenti sono subordinati all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente in materia.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico nel Sistema di Interscambio al Codice identificativo dell'ufficio destinatario, **60JKP7** (Agenzia LAORE Sardegna – Servizio Vigilanza e attività Ispettive Via Caprera 8 – 09126 Cagliari – codice fiscale 03122560927). LAORE, sulla base delle nuove disposizioni normative, è soggetta all'applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17 ter D.P.R. 633/1992. Pertanto, le fatture emesse dovranno riportare sul campo dell'esigibilità dell'IVA il codice "S".

Art.9 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il C.A.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il C.A.A. si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia LAORE Sardegna e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il C.A.A. assume altresì l'impegno di comunicare al Servizio Vigilanza e Attività Ispettive gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, accessi presso istituti bancari o presso Poste Italiane S.p.A., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il C.A.A. dovrà trasmettere, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, (modello allegato) redatta ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nella quale dovrà essere indicato l'IBAN del conto corrente utilizzato ai fini della liquidazione e della successiva emissione del mandato di pagamento.

Eventuali variazioni relative al conto corrente dedicato o ai dati indicati nella suddetta dichiarazione dovranno essere comunicate tempestivamente a LAORE Sardegna e, comunque, prima dell'emissione della relativa fattura. LAORE provvederà alla richiesta del CIG ai fini della sola tracciabilità dei flussi finanziari tramite l'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), selezionando la procedura ID "P5 – solo tracciabilità".

Art. 10 - Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono svolti da LAORE per il tramite del Servizio Vigilanza e Attività Ispettive, e hanno lo scopo di verificare che il C.A.A.:

- operi nel rispetto della normativa vigente;
- mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed elencati al precedente art. 2;
- esegua correttamente i compiti e le attività descritti negli articoli 3 e 5.

Le attività di controllo si articolano in:

- controlli annuali, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo;
- ulteriori controlli, che LAORE ritenga opportuno attuare al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività oggetto della convenzione.

LAORE definisce il campione delle pratiche da sottoporre a controllo ed effettua le verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 454 del 2001.

L'esito finale dei controlli dovrà evidenziare:

- la corretta tenuta del fascicolo del procedimento riferito all'azienda agricola richiedente ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione;
- il regolare svolgimento dei compiti e delle attività ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente convenzione;
- la regolarità dei mandati annuali di assistenza dei richiedenti.

Al termine dei controlli effettuati, LAORE ne formalizza l'esito con apposito verbale da trasmettere al C.A.A.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili imputabili al C.A.A., secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure di assegnazione e dei controlli approvato con Determinazione n. 1841 del 19/12/2024, il C.A.A.

dovrà provvedere alla loro regolarizzazione entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di contestazione. Il C.A.A. dovrà inoltre darne formale comunicazione a LAORE, indicando l'esito degli interventi messi in atto per la risoluzione delle irregolarità. Il C.A.A. garantisce la collaborazione dei propri operatori in tutte le fasi di accertamento e di controllo previste dalla presente convenzione, consentendo l'accesso nelle proprie sedi e la consultazione dei fascicoli di procedimento dei richiedenti, ai funzionari LAORE incaricati, ed è responsabile di eventuali ritardi od omissioni. Il C.A.A. è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio, sia delle sedi operative utilizzate. LAORE si riserva, inoltre, di rivalersi nei confronti del C.A.A. inadempiente per gli eventuali danni subiti o risarciti a terzi.

Art. 11 – Irregolarità e Sanzioni

Fatti salvi i casi che costituiscono reato e i casi di conflitto di interesse già disciplinati dall'art. 2 lettera C, le irregolarità riscontrate durante i controlli previsti dall'art. 10 sono classificate in relazione alla loro natura, gravità ed effetti sul corretto svolgimento delle attività convenzionate.

1. Irregolarità irrilevanti

Si verificano quando nei controlli a campione, le assegnazioni irregolari non sanate o non sanabili sono inferiori o pari al 5% del campione controllato. Fermo restando l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni sanabili, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- le assegnazioni non sanabili o non sanate entro i termini indicati da LAORE non saranno pagate.

2. Irregolarità rilevanti

a) Si verificano quando, nei controlli a campione, le assegnazioni irregolari non sanate o non sanabili sono superiori al 5% e inferiori o pari al 15% del campione controllato. Fermo restando l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni sanabili, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- le assegnazioni non sanate o non sanabili non saranno pagate;
- il corrispettivo unitario previsto dall'art. 8 sarà ridotto in misura pari alla percentuale delle irregolarità non sanate.

b) Si verificano quando, nei controlli a campione, le assegnazioni irregolari non sanate o non sanabili superano il 15% del campione controllato. Fermo restando l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni sanabili, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- 1) le assegnazioni non sanate o non sanabili non saranno pagate;
- 2) il corrispettivo unitario previsto dall'art. 8 sarà ridotto in misura pari alla percentuale delle irregolarità non sanate, aumentata di 5 punti percentuali;
- 3) la riduzione massima applicabile non può superare il 100%.

3. Irregolarità gravi

Costituiscono irregolarità gravi:

a) la perdita dei requisiti o utilizzo di sedi non autorizzate.

Quando le attività previste dalla convenzione vengono svolte:

- dopo la perdita dei requisiti minimi del C.A.A.;
- oppure tramite sedi operative non autorizzate dalla Regione.

Le sanzioni applicabili sono:

- non saranno pagate le assegnazioni effettuate dalle sedi irregolari;
- se oltre il 50% delle sedi operative in Sardegna risulta irregolare:
 - la convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 14;
 - saranno revocate definitivamente le credenziali di accesso ai sistemi informatici.

b) la richiesta di compensi agli utenti.

Quando vengono richiesti corrispettivi al richiedente per attività previste dalla convenzione.

Le sanzioni applicabili sono:

- non saranno pagate le assegnazioni effettuate dalle sedi coinvolte;
- se le sedi coinvolte superano il 50% delle sedi operative in Sardegna:
 - la convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 14;
 - saranno revocate definitivamente le credenziali di accesso ai sistemi informatici.

c) Accessi non autorizzati al sistema informatico.

Quando si verificano tentativi di accesso non autorizzato o forzature del sistema informatico.

Le sanzioni applicabili sono:

- non saranno pagate le assegnazioni effettuate dalle sedi coinvolte;

- se le sedi coinvolte superano il 50% delle sedi operative in Sardegna:
 - la convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 14;
 - saranno revocate definitivamente le credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Recidiva: La reiterazione della medesima irregolarità per due o più controlli consecutivi nell'arco di un triennio costituisce aggravante e comporta l'applicazione della sanzione prevista per il livello superiore.

Art.12- Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Agenzia LAORE è Titolare del trattamento e il C.A.A. _____ è Responsabile del Trattamento, come da separato accordo di nomina contestuale alla stipula della presente.

Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali

In relazione ai dati contenuti nella presente convenzione, le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni saranno trattate esclusivamente al fine della stipula ed esecuzione della convenzione, con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali garantendo la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR.

I dati il cui conferimento è necessario per l'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente dai Soggetti designati e dalle persone autorizzate al trattamento.

Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'esistenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR che potranno esercitare in qualunque momento presso i recapiti indicati nell'informativa privacy allegata alla manifestazione di interesse approvata con Determinazione n. _____ del _____.

Art. 14 – Risoluzione della convenzione

Costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. 21 febbraio 2024, la perdita o la carenza dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del succitato Decreto.

Sono altresì cause di risoluzione le ipotesi di "irregolarità grave" di cui al precedente art. 11.

Art. 15– Durata

La presente convenzione è valida dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2027, per tutti i mandati annuali di assistenza riferiti all'anno 2027, salvo i casi di recesso anticipato di una delle parti.

In caso di recesso anticipato di una delle parti, il C.A.A. è obbligato a consegnare la documentazione relativa alla domanda e ai fascicoli, costituiti ai sensi del precedente art. 5, al C.A.A. subentrante o a LAORE.

Art. 16 - Recesso unilaterale

La volontà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione deve essere comunicata all'altra Parte mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso esercitato prima del 30 giugno dell'annualità di riferimento, il C.A.A. è tenuto a cessare l'acquisizione e il ricevimento di nuove domande a decorrere dalla data di efficacia del recesso, restando in ogni caso responsabile della corretta esecuzione e conclusione delle attività già avviate e degli adempimenti connessi alle operazioni svolte fino alla medesima data.

Art. 17- Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale e sarà registrata a cura del C.A.A.

Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del C.A.A. senza diritto di rivalsa.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio.

Cagliari,

Per LAORE Sardegna, Servizio Vigilanza e Attività ispettive

Per il C.A.A.
